

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1947)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1971

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, è entrata in vigore il 17 ottobre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 ottobre 1971).

Le norme delegate da emanare in base alla suddetta legge dovrebbero entrare in vigore, a' termini dell'articolo 17, primo comma, della legge stessa, il 1° gennaio 1972, per cui in un lasso di tempo di poco più di due mesi l'Amministrazione finanziaria dovrebbe completare l'adeguamento degli schemi di decreti delegati alle disposizioni di delega come definitivamente approvate e provvedere, nel più breve termine possibile, ai successivi, indispensabili adempimenti previsti anche al fine di lasciare un margine suf-

ficiente per la necessaria divulgazione dei provvedimenti medesimi.

Prescindendo da considerazioni di carattere economico rappresentate da varie parti nel recente dibattito della Camera dei deputati, ovvie ragioni di ordine tecnico consigliano una breve proroga della data di entrata in vigore delle norme di applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge di delega.

Pertanto si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si prevede lo slittamento di sei mesi per l'imposta sul valore aggiunto ed i tributi indiretti ad essa connessi e di un anno per i restanti tributi.

Il differente periodo in cui è stato contenuto il rinvio si giustifica con la diversità del sistema di applicazione dei tributi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi e con la necessità di non frapporre indugi, che non siano strettamente indispensabili, nell'adeguamento della legislazione fiscale italiana a quella degli altri Paesi del Mercato comune.

Con l'articolo 1 si stabilisce:

1) che entrano in vigore il 1° luglio 1972:

a) le disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto (articolo 5);

b) le norme riguardanti la revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (articolo 1, punto IV);

c) la disciplina attinente all'attribuzione ai contribuenti del numero di codice fiscale (articolo 10, n. 16);

d) le disposizioni relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari periferici (articolo 11, n. 2);

e) le norme per il riordinamento delle casse mutue e dei tributi speciali (articolo 11, n. 5);

f) le disposizioni riguardanti il riordinamento dell'anagrafe tributaria (articolo 11, n. 10).

Inoltre da tale data saranno, di conseguenza, aboliti i tributi indicati nel punto secondo dell'articolo 1 della legge di delega e sarà data attuazione alle disposizioni della delega stessa che riguardano adempimenti, procedurali e sostanziali, connessi all'introduzione dell'IVA e alla revisione dei tributi indiretti citati;

2) che le restanti disposizioni della legge di delega verranno attuate dal 1° gennaio 1973.

Si è precisato inoltre, con lo stesso articolo, il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il proprio parere in merito agli schemi di decreti delegati: non si è ritenuto di confermare, invece, gli altri due termini già previsti dall'articolo 17 della legge di delega per la richiesta del parere alla Commissione e per l'emanazione dei decreti delegati, onde consentire al Governo — ferme restando le nuove date di entrata

in vigore delle norme delegate — la graduazione dei tempi tecnici propri di ciascun decreto.

Con il penultimo comma dell'articolo 1, si è conseguentemente fissato al 31 dicembre 1973 il termine entro il quale, in base agli stessi principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega, si può procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti delegati.

Le disposizioni previste dai commi terzo e seguenti dell'articolo 17 non richiedono modifiche di termini stante il loro carattere precettivo, per cui le stesse sono entrate in vigore con la pubblicazione della legge di delega.

Con l'articolo 2, in connessione al rinvio come disposto nel precedente articolo 1, si è variato l'anno di riferimento per la determinazione della contribuzione statale da erogare ai comuni ed alle provincie ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge di delega, ragguagliandosi la stessa all'importo delle somme riscosse dagli enti locali nell'anno 1972 anziché a quelle riscosse nell'anno 1971. Con ciò si consente agli enti di beneficiare dell'espansione del gettito dei propri tributi che potrà essere realizzata in detto anno.

Circa la contribuzione commisurabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14, al gettito delle imposte comunali di consumo ed a quello delle compartecipazioni ai tributi erariali, la stessa verrà ragguagliata, con la maggiorazione del 10 per cento già prevista, alla metà del gettito conseguito dagli enti locali, a tale titolo, nell'anno 1971.

Analogo trattamento è riservato agli enti indicati nell'articolo 12, n. 3, della legge di delega (le Regioni a statuto speciale della Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di Trento e Bolzano) con riferimento alla contribuzione ragguagliata ai tributi che verranno aboliti dal 1° luglio 1972, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse.

Inoltre, con il terzo comma si è stabilito quale anno di riferimento per la determinazione della contribuzione statale da erogare alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, di cura o turismo

in sostituzione dei tributi soppressi il 1972, con ciò uniformandosi i criteri di erogazione della contribuzione stessa a quelli previsti per la erogazione della contribuzione a favore dei comuni e delle provincie.

Per i diversi termini di inizio del regime provvisorio di finanziamento degli enti locali, si è ritenuto opportuno fissare la scadenza del regime stesso a data fissa e, precisamente, al 31 dicembre 1976. In concreto, pertanto, il suindicato finanziamento durerà rispettivamente quattro anni e quattro anni e mezzo a seconda dei tributi di riferimento.

Si è inoltre prorogato di un anno (31 dicembre 1972) il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 14 che consente agli enti locali di percepire ogni entrata tributaria di pertinenza afferente agli esercizi anteriori a tale data.

Infine si sono previste disposizioni tendenti a non apportare innovazioni nel settore delle imposte comunali di consumo nel suindicato periodo di proroga.

Con l'articolo 3 si è provveduto a modificare l'articolo 16 della legge di delega. Infatti lo slittamento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dal primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, non può non riflettersi sulle disposizioni di carattere transitorio, relative al passaggio dell'IGE all'IVA, disciplinate dall'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Qualora, infatti, i termini stabiliti dall'articolo suddetto, concernenti la decorrenza del periodo di riferimento per la detassazione dell'IGE delle scorte e dei beni strumentali, non venissero modificati, ne deriverebbe un automatico slittamento in avanti dei termini stessi, con la conseguenza che le disposizioni relative alle scorte verrebbero ad operare dal 1° marzo 1972 e quelle riferentesi ai beni strumentali dal 1° gennaio dello stesso anno.

Tutto ciò non potrebbe non comportare turbative alla nostra economia, già in difficoltà per motivi di diversa natura. Infatti è da ritenere che gli operatori economici interessati, nel logico presupposto che l'imposta sul valore aggiunto entrasse in vigore il 1° gennaio prossimo venturo, abbiano adeguato il proprio comportamento alle disposizioni

transitorie previste dall'attuale testo dell'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Sorge, quindi, l'esigenza di non modificare, anche per non frustrare gli scopi anti-congiunturali che si intendono perseguire, i termini di decorrenza in materia derivanti dalla più volte richiamata legge n. 825; ed a tanto si è provveduto coi numeri I, II e III dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

Pertanto, nella considerazione che il rinvio dell'entrata in vigore dell'IVA al 1° luglio 1972 avrebbe comportato, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per tutte le aziende il gravissimo compito di redigere apposito inventario al fine di beneficiare della detassazione dell'IGE, si è ritenuto opportuno proporre, per quanto concerne l'IGE gravante le scorte, un'alternativa in favore delle aziende stesse, nel senso di demandare alle medesime la scelta tra il rimborso di una quota parte dell'IGE già assolta sulle fatture per gli acquisti effettuati nel periodo considerato e il rimborso dell'intero ammontare del tributo medesimo, ma limitatamente ai beni esistenti alla data del 30 giugno 1972 e risultanti da apposito inventario.

In conseguenza del rinvio dell'entrata in vigore dell'IVA al 1° luglio 1972, deve essere prorogata fino alla data del 30 giugno 1972 — come previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge — l'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata, con ulteriori provvedimenti legislativi, fino al 31 dicembre 1971.

Tale proroga non comporta alcuna variazione al bilancio di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1972, in quanto, nel determinare il gettito presuntivo del tributo, si è tenuto conto anche del gettito presuntivo derivante dalla predetta addizionale.

L'articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Infine, con l'articolo 6 si stabilisce l'entrata in vigore della presente legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1° gennaio 1973.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, è prorogato di un anno.

I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.

Art. 2.

L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle provincie, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma restando, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, è prorogato di un anno.

Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

a) l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle provincie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della succitata legge, sarà commisurato alla metà delle somme riscosse od attribuite nell'anno 1971;

b) l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 14, agli enti indicati al n. 3 dell'articolo 12 della stessa legge, sarà commisurato, limitatamente ai tributi che rimarranno aboliti con decorrenza dal 1° luglio 1972, alla metà delle somme devolute nell'anno 1971, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse.

L'importo delle somme da attribuire alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai sensi del sesto comma del citato articolo 14, sarà commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

Il periodo indicato nell'articolo 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andrà a scadere col 31 dicembre 1976.

Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 30 giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 30 giugno 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

Art. 3

L'articolo 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la riforma tributaria, è modificato come segue:

I. - Nel primo comma, lettera *a*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del venticinque per cento del relativo ammontare »;

II. - Nel primo comma, lettera *b*), le parole: « negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° settembre 1971, nei limiti del dieci o del cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso »;

III. - Nel primo comma, lettera *c*), le parole: « negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse » sono sostituite con le parole: « a partire dal 1° luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 30 giugno 1972 »;

IV. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sarà ammessa, per l'intero ammontare delle imposte assolute, nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che, da apposito inventario redatto dal contribuente alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, risultino esistenti nell'originaria qualificazione, ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti; l'inventario dovrà essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data. »;

V. - Nel terzo comma, dopo le parole: « vidimazione dell'inventario » sono aggiunte le seguenti: « nell'ipotesi di cui al secondo comma ».

Art. 4.

È prorogata al 30 giugno 1972 l'applicazione dell'addizionale straordinaria alle ali-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.

Art. 5.

In relazione alle date di decorrenza delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.